



## **C O M U N E D I B A R I**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2022

DELIBERA N.1013

#### **O G G E T T O**

**DISCIPLINARE UNICO SUI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) E DI PRONAT ACCOGLIENZA**

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI DICEMBRE,  
, ALLE ORE 12:00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

#### **P R E S I D E N T E**

**DI SCIASCIO EUGENIO - VICE SINDACO**

#### **A S S E S S O R I**

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO	5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO	6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	NO	7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI	8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
			9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA





*In assenza dell'Assessore alla Città Solidale e Inclusiva Dott.ssa Francesca Bottalico, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona Avv. Annarita Amodio, sottopone il seguente provvedimento ai fini dell'approvazione il Vice Sindaco:*

**Visti:**

- la Legge Quadro 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- la L.R. 19/2006 "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*";
- gli artt. 21 e 24 del Reg. reg. n. 4/2007, attuativo della L.R. 19/2006, che disciplinano le istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali;
- gli artt. 81 ter e 85 del già citato R.R. 4/2007 che disciplina l'attuazione della L.R., avendo particolare riguardo al Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora e al Pronto Intervento Sociale;
- il Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con D.G.C. n. 35 del 21.04.2016;
- il Piano Sociale di Zona 2022-2024;
- il Piano sociale cittadino di contrasto alla grave marginalità adulta 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 185 del 31.03.2022;

**Rilevato che:**

- il Comune di Bari offre il servizio di Pronto Intervento Sociale – PIS - quale servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili;
- il servizio PIS è rivolto a tutte le aree di intervento sociale (famiglia, minori, anziani, immigrati, senza dimora, donne vittime di violenza, ecc.);
- il servizio è articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone a cui si rivolge (art. 85 R.R. n. 4/07);

**Rilevato, altresì, che:**

- il Comune di Bari offre i servizi di accoglienza semiresidenziale e residenziale nei centri/servizi di accoglienza minima a bassa soglia (Centri notturni e Case di Comunità), in particolare:
  - il Centro notturno di accoglienza che si configura quale servizio a carattere socio-assistenziale a regime semiresidenziale, in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale, in conformità all'art 81 ter RR4/07;
  - le Case di Comunità che sono servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza minima a bassa soglia residenziale e semiresidenziale e che consistono in interventi di accoglienza minima notturna con possibilità di permanenza diurna;

- le Case di Comunità per persone vulnerabili che sono servizi di accoglienza minima a bassa soglia consistenti in unità abitative, gestite da Enti del Terzo Settore, che offrono un servizio di accoglienza residenziale e approvvigionamento dei pasti rivolto a singoli individui e/o nuclei familiari, anche con minori, caratterizzati da particolari indicatori di fragilità;

### **Considerato che:**

- il Pronto intervento sociale, tra le altre cose, offre anche attività di presidio sociale e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora volte a:
  - facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi,
  - l'orientamento e la presa in carico,
  - al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia che costituiscono un'articolazione del fronteggiamento dell'emergenza;
- sono pertanto da considerarsi come rientranti nel servizio di Pronto Intervento Sociale gli interventi indifferibili che attengono il rispetto dei diritti inviolabili della persona, tra cui l'inserimento di singoli presso il centro di accoglienza notturno/semiresidenziale e /o l'inserimento di singoli, nuclei familiari, anche con minori, presso i centri/servizi di accoglienza minima a bassa soglia, denominati Case di Comunità e Case di Comunità per persone vulnerabili. Tali interventi possono essere adottati infatti sia dal Servizio Sociale Professionale (SSP), sia dal Pronto Intervento Sociale (PIS);
- occorre pertanto adottare una disciplina integrata e coordinata del servizio di Pronto intervento sociale, comprensiva anche delle articolazioni riguardanti l'accoglienza in bassa soglia, di contrasto all'emergenza abitativa.

### **Visti:**

- la D.G.C. n. 545 del 17.07.2019 con la quale è stato aggiornato il "*Disciplinare per l'accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza minima (Case di comunità) a bassa soglia per persone senza dimora*", di cui alla precedente D.G.C. n. 218 del 24.03.2017;
- la D.G.C. n. 804 del 31.10.2019 con la quale veniva approvato il "*Disciplinare di Pronto Intervento Sociale*";

**Ritenuto, pertanto,** necessario predisporre ed approvare un nuovo disciplinare che consenta una migliore interazione dei suddetti servizi, oltre che una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nell'ottica dei principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2 Cost.) e del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) oltre che del perseguimento dell'interesse pubblico soprattutto nei Servizi Sociali;

### **Rilevato che:**

- il presente disciplinare "*Disciplinare Unico sui servizi di pronto intervento sociale e di pronta accoglienza*" ha meglio procedimentalizzato la funzionalità dei Servizi, con l'obiettivo di stimolare un welfare comunitario, nonché la gestione sociale, integrata e partecipata dei servizi;
- il presente disciplinare si ispira ai seguenti principi:
  - rispetto dei diritti inviolabili della persona;

- rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- tutela dei diritti della salute e dell'ordine pubblico;
- uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali dell'utente;
- accessibilità e fruibilità delle prestazioni erogate, in tempi compatibili con i bisogni;
- efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione;
- flessibilità, proporzionalità, idoneità dell'intervento al fine di fronteggiare il bisogno degli utenti;
- raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'approvazione del "*Disciplinare Unico sui servizi di pronto intervento sociale e di pronta accoglienza*", costituente parte integrante della presente deliberazione;

**VERIFICATA**, in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, la mancanza di conflitti di interesse e l'insussistenza dell'obbligo di astensione nel rilasciare il parere di regolarità tecnica;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Vice Sindaco, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona;

### **VISTI:**

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- tutti gli atti citati disponibili presso la Ripartizione Servizi alla Persona;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L.:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona, dott.ssa Annarita Amodio, come da scheda allegata agli atti;
- parere di regolarità contabile omesso trattandosi di proposta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTA**, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente;

**RILEVATO** che non sussistono ipotesi di astensione obbligatoria o di conflitto di interessi, anche solo potenziale, sia riguardo al Dirigente che al Responsabile del presente procedimento;

**Con voti unanimi**, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

per tutto quanto indicato in premessa, da intendersi integralmente riportato:

**1. di approvare** il testo del "*Disciplinare Unico sui servizi di pronto intervento sociale e di pronta accoglienza*"; costituente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

**2. di disporre** che il nuovo regolamento entri in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione, con conseguente abrogazione delle disposizioni previgenti in materia e con esso incompatibili;

**3. di dare mandato** alla Ripartizione Servizi alla Persona di adottare tutti gli atti necessari ai fini dell'attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento;

**4. di disporre** che il testo del Disciplinare sia pubblicato, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*";

**5. di disporre**, con separata, palese ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

## **LA GIUNTA**

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.





# **Disciplinare Unico sui servizi di pronto intervento sociale e di pronta accoglienza**

## **Titolo I: Disciplinare Unico**

### **Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento e principi generali**

- I. Il presente disciplinare trae i propri principi facendo riferimento alle norme in materia di assistenza sociale:
  - Legge Quadro 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
  - L.R. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
  - artt. 21 e 24 del Reg. reg. n. 4/2007, attuativo della L.R. 19/2006, che disciplinano le istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali;
  - artt. 81 ter e 85 del già citato R.R. 4/2007 che disciplina l'attuazione della L.R., avuto particolare riguardo al Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora e al Pronto Intervento Sociale;
  - Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con D.G.C. n. 35 del 21.04.2016;
  - Piano Sociale di Zona;
  - Piano sociale cittadino di contrasto alla grave marginalità adulta 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 185 del 31.03.2022.
  
- II. Con l'obiettivo di stimolare un welfare comunitario, nonché la gestione sociale, integrata e partecipata dei servizi, il presente disciplinare si ispira ai seguenti principi:
  - rispetto dei diritti inviolabili della persona;
  - rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
  - tutela dei diritti della salute e dell'ordine pubblico;
  - uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali dell'utente;
  - accessibilità e fruibilità delle prestazioni erogate, in tempi compatibili con i bisogni;
  - efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione;
  - flessibilità, proporzionalità, idoneità dell'intervento al fine di fronteggiare il bisogno degli utenti;
  - raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione.

### **Articolo 2 - Oggetto e finalità del Disciplinare**

- I. Il presente Disciplinare intende descrivere e regolamentare gli interventi di Pronto Intervento Sociale, quale attività propria del Servizio Sociale Professionale nel trattamento delle

emergenze/urgenze sociali e del Pronto Intervento Sociale (PIS) in senso stretto, cosiddetto sistema della "doppia cappa".

- II. La presa in carico si svolge in modo integrato ed è l'offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.
- III. Sono interventi di Pronto Intervento Sociale gli interventi indifferibili che attengono il rispetto dei diritti inviolabili della persona, tra cui l'inserimento di singoli presso il centro di accoglienza notturno/semiresidenziale e/o l'inserimento di singoli, nuclei familiari, anche con minori, presso i centri/servizi di accoglienza minima a bassa soglia, denominati Case di Comunità e Case di Comunità per persone vulnerabili. Tali interventi possono essere adottati sia dal Servizio Sociale Professionale (SSP), sia dal Pronto Intervento Sociale (PIS).
- IV. Il Pronto Intervento Sociale (PIS) è un servizio destinato al trattamento delle emergenze/urgenze sociali 7 giorni su 7, h 24.
- V. Il Pronto intervento sociale, tra le altre cose, offre anche attività di presidio sociale e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora volte a:
  - facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi;
  - l'orientamento e la presa in carico;
  - al tempo stesso offrire alcuni servizi essenziali a bassa soglia che costituiscono un'articolazione del fronteggiamento dell'emergenza.

## **Titolo II: Il Pronto Intervento Sociale (PIS) e l'Unità di Contrasto alla Povertà Estrema (UPE)**

### **Art. 3 – Descrizione del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS)**

- I. Il pronto intervento sociale è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, come specificato al successivo art. 5. Affronta le emergenze sociali in tempi rapidi e in maniera flessibile ed è strettamente collegato con i Servizi Sociali Territoriali.
- II. Il servizio svolge anche funzioni di segretariato sociale, di riattivazione di legami di solidarietà sociale e di collegamento con i servizi territoriali, nonché, quando necessario, di intervento immediato sul posto. L'obiettivo è quello di ridurre lo stato di isolamento del soggetto rispetto alla rete dei servizi territoriali, fornendo una prima risposta ad un bisogno immediato e urgente.
- III. Il servizio è articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone a cui si rivolge (**art. 85 R.R. n. 4/07**).

- IV. Il Pronto Intervento Sociale è assicurato nell'ambito del Servizio Sociale Professionale (d'ora in poi S.S.P.) ed, in raccordo con esso, prevede nel suo organico un coordinatore, assistenti sociali, operatori sociali nonché si avvale di psicologi, educatori, assistenti domiciliari, mediatori linguistici e culturali.
- V. E' rivolto a tutte le aree di intervento sociale (famiglia, minori, anziani, immigrati, senza dimora, donne vittime di violenza, ecc.) e garantisce:
- valutazione della richiesta con eventuale intervento diretto sul luogo della segnalazione o presso il domicilio dell'utente, in ambito cittadino e nel minor tempo possibile, per tutte le persone che ne facciano richiesta motivata;
  - counselling e reperibilità telefonica per attività di supporto/orientamento alle Forze dell'Ordine in situazioni di emergenza sociale;
  - facilitazione del processo di avvicinamento della persona ai servizi pubblici e alla rete delle risorse formali ed informali del territorio;
  - attivazione di risorse in possesso dell'utente e/o ricerca di esse, sia nell'ambito della rete informale (parentale, amicale, privata), che della rete formale di sostegno (istituzioni, servizi territoriali, ecc.);
  - attività di back-office, di segnalazione e relazione ai servizi sociali professionali nonché al Comune di residenza dell'utente preso in carico in emergenza, qualora diverso dal Comune di Bari ecc.;
  - repentino raccordo tra le risorse fornite dal territorio, sia pubbliche che private, in vista di un intervento integrato;
  - tenuta di apposita banca dati degli interventi effettuati (soggetti contattati e/o presi in carico, risorse mobilitate ecc.) nonché relativa alla gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali di bassa soglia (liste d'attesa, posti disponibili, posti assegnati ecc.);
  - accompagnamento presso le strutture di accoglienza con l'ausilio della polizia municipale o dell'Unità Povertà Estrema (UPE).

#### **Art. 4 - I destinatari del Servizio PIS**

- I. I destinatari del servizio sono tutte le persone che si trovano sul territorio cittadino (residenti e non) in uno stato d'emergenza sociale, personale o familiare, in situazioni improvvise di difficoltà o pericolo, anche a carattere transitorio.
- II. Il servizio è rivolto a tutte le situazioni che richiedono interventi, decisioni e soluzioni immediate, urgenti ed improcrastinabili, *"...ad esclusione delle situazioni legate al bisogno urgente di cura ed assistenza sanitaria o per contenere comportamenti pericolosi..."* (art. 85 del Reg. Regione Puglia n. 4 del 2007) in cui, tenuti ad intervenire, sono i servizi di emergenza sanitari o le forze di pubblica sicurezza, anche su segnalazione del PIS.
- III. In particolare, il servizio è rivolto a:
- nuclei familiari e/o monogenitoriali;
  - minori (considerando anche gli stranieri non accompagnati);
  - donne e/o minori abusati e maltrattati;
  - adulti in difficoltà, persone in situazioni di povertà estrema e/o senza dimora;

- anziani;
- persone con disabilità;
- immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, profughi;
- utenti già sottoposti a provvedimenti dell'A.G.;
- vittime di tratta;
- altri soggetti in condizione di fragilità estrema.

## **Art. 5 - Modello Organizzativo e gestione delle chiamate in orario di apertura e chiusura S.S.P.**

- I. Il Pronto Intervento Sociale (d'ora in poi PIS) è un servizio attivo 24 ore su 24 e riceve le segnalazioni, mediante l'utilizzo di un numero verde a disposizione della cittadinanza. Le segnalazioni giungono presso la Sala Operativa del PIS ed, in seguito alla decodifica dell'operatore, il segnalante riceve una pronta risposta telefonica, a cui può fare seguito un immediato intervento sul posto ove si trova l'utente. L'intervento in loco può essere considerato necessario anche quando gli operatori del PIS valutino opportuno effettuare un colloquio di approfondimento per comprendere meglio il caso.
- II. La segnalazione può essere effettuata da chiunque venga a conoscenza di persone in stato di difficoltà/disagio; in tal caso è opportuno preventivamente valutare il contenuto, la pertinenza, l'appropriatezza e la competenza della segnalazione.
- III. La centrale operativa è presidiata da personale opportunamente formato, costantemente aggiornato e specializzato, in grado sia di fungere da filtro per i servizi assistenziali comunali che di coordinare le risorse in modo da evitare di ricorrere a interventi che non siano indispensabili e/o inderogabili.
- IV. Durante l'orario di reperibilità (dalle ore 20 alle ore 8 dal lunedì al venerdì; dalle ore 20 del venerdì alle ore 8 del lunedì successivo compresi i giorni festivi), sulla base del protocollo operativo siglato tra la Ripartizione Servizi alla Persona e la Ripartizione Polizia Municipale, la richiesta di intervento è filtrata dalla Sala Operativa della Polizia Locale e, successivamente, reindirizzata agli operatori del servizio di Pronto Intervento Sociale.
- V. Nelle ore di ordinaria apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 14:00, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle 18:00, il PIS, quando interpellato, è tenuto a contattare i servizi sociali competenti per territorio (a mezzo mail, pec e, per tempestiva informativa, a mezzo telefonico) per rappresentare la situazione e condividere gli interventi opportuni.
- VI. Il servizio PIS è tenuto, durante l'orario di chiusura dei Servizi Sociali Professionali, ad attivare in autonomia tutte le risorse possibili.
- VII. Il servizio sociale programma gli interventi da attivare nei confronti dell'utente, tutte le volte in cui siano preventivamente note le condizioni di emergenza sociale. Il PIS assicura ogni collaborazione per la migliore predisposizione degli interventi a tutela dei cittadini.

- VIII. Per un ottimale coordinamento nell'interesse dell'utente, il Servizio Sociale Professionale informa il PIS circa l'eventualità che, situazioni già in suo carico, possano richiedere interventi d'urgenza durante le ore di chiusura degli uffici comunali, ed in tal caso, è tenuto a fornire al PIS tutte le informazioni necessarie per il prosieguo dell'intervento.
- IX. Nell'operatività del servizio, il PIS si raccorda, inoltre, giornalmente con FF.OO., VV.UU., Pronto Soccorso/118 e Ospedale, Servizi socio-sanitari e sanitari del territorio, Terzo Settore e Associazionismo.

#### **Art. 6 - Procedura operativa per utenti in povertà estrema**

- I. Nelle ipotesi di utenti in povertà estrema (es: senza fissa dimora, senza tetto, adulti in marginalità estrema), il PIS, su direzione del servizio sociale cui compete la presa in carico, coinvolge l'equipe specialistica di contrasto alla povertà estrema (UPE) per:
- valutazione multidimensionale del caso;
  - definizione del progetto individuale;
  - attivazione dei servizi di pronta accoglienza;
  - individuazione di misure di accompagnamento personalizzate;
  - ripristino condizioni personali igienico-sanitari mediante attivazione delle reti territoriali;
  - accompagnamento fisico alla rete dei servizi del territorio (sanitari, legali, accoglienza, ecc.);
  - accompagnamento all'autonomia abitativa e lavorativa.
- II. Nei restanti casi, il PIS, relativamente alle segnalazioni giunte, provvede ad effettuare la valutazione del caso e ad individuare per l'utente i servizi emergenziali attivati dal Comune (es: centro di accoglienza notturno, casa di comunità, centri polifunzionali per il contrasto alla povertà estrema comprensivi delle funzioni di "stazioni di posta", mense, servizio sperimentale di accoglienza temporanea in emergenza in RSSA, ecc.) con le modalità di cui all'art. 24.
- III. La gestione dell'emergenza termina con l'invio della nota di segnalazione (trasmessa anche a mezzo email) ai servizi socio-sanitari preposti ai fini degli opportuni interventi di competenza.
- IV. Per i casi complessi e/o ad elevata complessità, le note di segnalazione recheranno nell'oggetto la dicitura "comunicazioni ad alta priorità".
- V. Il progetto individuale dovrà contenere interventi mirati alla persona che sono soddisfacibili nella rete dei servizi di welfare. A titolo esemplificativo:
- servizi di ristorazione
  - distribuzione di beni essenziali
  - servizi per l'igiene personale
  - biblioteche e centri ricreativi
  - accoglienza notturna nei limiti dei posti disponibili
  - orientamento per l'accesso ai servizi sanitari e di sorveglianza sanitaria
  - mediazione culturale
  - counseling

- orientamento al lavoro
- consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni riconosciute
- servizi mensa
- servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia)
- deposito bagagli
- distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche in collaborazione con la rete Fead, ecc.

### **Art. 7 - Ambito territoriale del servizio**

- I. L'ambito territoriale del servizio è il Comune di Bari, pertanto, l'intervento di risposta all'emergenza viene attuato soltanto nel caso in cui lo stato di disagio e la condizione di bisogno si manifestino nell'ambito del territorio cittadino. L'operatore che riceve la chiamata deve, quindi, accertare sempre la sussistenza del suddetto requisito.

### **Art. 8 - Adesione all'intervento di aiuto e gratuità delle prestazioni**

- I. Non è possibile attuare alcun intervento senza l'esplicito consenso degli interessati o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. La manifestazione di assenso o rifiuto all'intervento viene verbalizzata a cura dell'operatore.
- II. Il soggetto destinatario deve essere informato dell'obbligo di contattare il S.S.P. nel primo momento utile per la prosecuzione dell'intervento di aiuto.
- III. In caso di mancata adesione del soggetto all'intervento indifferibile di tutela, il PIS può chiedere il sostegno alle forze dell'ordine e verbalizza, se possibile congiuntamente, i risultati dell'intervento.
- IV. Le prestazioni del servizio di pronto intervento sociale (PIS) sono a titolo gratuito per l'utenza.

### **Art. 9 - Prestazioni del servizio PIS**

- I. Il servizio PIS offre le seguenti attività e prestazioni professionali:
  - **ascolto telefonico ed informazione di base** (garantire informazioni corrette, fornire le informazioni e le relative modalità di accesso ai servizi e presidi territoriali secondo le problematiche ed i bisogni decodificati);
  - **immediato intervento sul posto della segnalazione** (con l'impiego di un autoveicolo, al fine di valutare in modo repentino il tipo di intervento da porre in essere);
  - **decodifica delle richieste avanzate ed elaborazione di un progetto di intervento di tutela nell'immediato;**

- **inserimento nei servizi residenziali e semiresidenziali di accoglienza attivati dall'amministrazione** (negli orari di apertura del servizio sociale professionale l'inserimento è effettuato con provvedimento del servizio sociale professionale, invece, negli orari di chiusura del SSP, il PIS effettua gli inserimenti secondo le modalità di cui al Titolo III);
- **eventuale erogazione delle misure di sostegno per l'autonomia, d'intesa al SSP referente del caso;**
- **mediazione tra l'utente e la rete formale ed informale dello stesso** (il PIS acquisisce le informazioni sull'utente, attiva le risorse parentali e della rete informale proprie dell'utente per la risoluzione della situazione di urgenza e in subordine attiva/informa i SSP competenti per territorio);
- **raccordo con le risorse pubbliche e private del territorio per un intervento integrato** (il PIS orienta l'utenza verso i servizi territoriali di aiuto);
- **casi contraddistinti da dinamiche multiproblematiche** (il PIS segnala al SSP la necessità di attivare interventi interistituzionali quali, ad esempio, U.V.M. urgente, dimissioni protette, nomina di AdS, ecc.);
- **casi contraddistinti da pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità** nelle ipotesi:
  - di provvedimenti di sgombero o sfratto;
  - di flussi migratori massivi;
  - di eventi calamitosi (incendi, allagamenti, crolli, ecc.);
  - di esecuzione di provvedimenti sindacali contingibili e urgenti;
  - di esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  - in generale situazioni che determinano pericolo per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e/o diritti primari della persona.

II. Il PIS coadiuva le forze dell'ordine e il SSP, al fine di un monitoraggio sociale sul campo, per assicurare servizi di prima necessità alla popolazione coinvolta che presenta situazioni di vulnerabilità sociale.

### **Art. 10 - Risorse a disposizione del PIS e dell'UPE per la gestione delle emergenze**

- I. I servizi attivati dall'amministrazione comunale per la gestione delle situazioni di emergenza sono i seguenti:
- dormitorio ex art 81-ter RR 4/07 – posti riservati all'emergenza;
  - centro di accoglienza notturno, case di comunità semiresidenziali e residenziali – inserimenti d'emergenza;
  - centri polifunzionali per l'erogazione di servizi a ciclo diurno di contrasto della povertà estrema, comprensivi delle funzioni di "stazione di posta";
  - Unità di Strada;
  - servizio sperimentale di accoglienza in emergenza di utenti in povertà estrema vulnerabili, in convenzione con il Comune di Bari;
  - servizi di distribuzione di beni di prima necessità (es: P.O.FEAD);
  - servizi e progetti attivati mediante erogazione contributi in partenariato con l'Assessorato al Welfare;
  - servizi erogati dalla rete di contrasto alla grave marginalità adulta;



- misure di sostegno per l'autonomia di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.803 del 27/11/2018.

### **Art. 11 - Richieste di accoglienza nel sistema di bassa soglia**

- I. L'accoglienza in emergenza presso le strutture di accoglienza per adulti è garantita per le giornate e nelle modalità indicate nelle disposizioni comunali.
- II. Il PIS è tenuto ad informare l'utente segnalato, in possesso dei requisiti, che espliciti una richiesta in virtù di una situazione di bisogno, dell'obbligo di recarsi presso il Servizio Sociale Professionale competente per la ratifica dell'intervento e l'eventuale presa in carico.
- III. Il PIS deve fornire all'utenza, le informazioni relative alle risorse e servizi attivi sul territorio e le modalità per accedervi, svolgendo un'attività di orientamento e di segretariato sociale sulla base di quanto emerso in occasione della segnalazione e del primo intervento.
- IV. Il S.S.P. deve essere immediatamente informato dell'intervento effettuato dal PIS attraverso una comunicazione telefonica e un report da inviare agli indirizzi di posta elettronica di riferimento.
- V. Il S.S.P., per gli interventi in emergenza attivati dal PIS, fuori dall'orario di lavoro del servizio sociale professionale, deve prendere in carico il caso e inserire l'utente nei servizi a bassa soglia attivati dall'amministrazione.
- VI. Nel caso in cui il PIS rilevi, dalle indicazioni del segnalante, l'esistenza di un prevalente e non procrastinabile bisogno sanitario, devono essere contattati i servizi di emergenza sanitaria (numero telefonico 118 e Guardia medica).
- VII. Qualora l'intervento del 118 non si risolva con il ricovero della persona, il PIS acquisisce il referto del 118 o del Pronto soccorso attestante che la persona non è ospedalizzabile. Fuori dall'orario di lavoro del SSP, con il permanere delle condizioni di non autonomia/non autosufficienza, provvede:
  - a verificare la disponibilità di posto nel servizio sperimentale di accoglienza in emergenza di utenti in povertà estrema vulnerabili, in convenzione con il Comune di Bari;
  - a selezionare la struttura secondo il criterio della minor tariffa offerta;
  - all'inserimento temporaneo, nelle more dell'attivazione dell'UVM da parte del SSP, per un più appropriato intervento a tutela dell'utente.
- VIII. Nell'orario di apertura del Comune, il PIS coadiuva il servizio sociale professionale nell'attuazione degli interventi urgenti ritenuti più idonei alla tutela dell'utente.

## **Art. 12 - Minori italiani fuori famiglia**

- I. Il PIS, fuori dall'orario di lavoro del servizio sociale professionale, provvede a fronteggiare le situazioni di emergenza relative a:
  - minori allontanati con provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
  - minori da inserire in struttura a cura delle forze dell'ordine ai sensi dell'art 403 c.c..
- II. In tali situazioni, il PIS coadiuva la pubblica autorità per l'attività materiale di individuazione della struttura: si riferirà alle strutture educative di cui al RR. 4/07, convenzionate con il Comune di Bari a seguito di avviso pubblico, selezionando la struttura con il criterio documentabile della rotazione, salvo diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria o della pubblica autorità. Il pubblico ufficiale sottoscrive il verbale di affidamento alla struttura.

## **Art. 13 - Minori stranieri non accompagnati (d'ora in poi MSNA)**

- I. Ai sensi della legge del 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, si definisce "minore straniero non accompagnato" il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- II. In caso di intercettazione da parte delle forze dell'ordine sul territorio del Comune di Bari di un msna, fuori dall'orario di lavoro del servizio sociale professionale, il PIS:
  - acquisisce le informazioni relative al primo luogo di intercettazione sul territorio italiano;
  - acquisisce le informazioni su una eventuale e pregressa presa in carico;
  - coadiuva la pubblica autorità per l'attività materiale di individuazione della struttura, riferendosi prioritariamente alle strutture SAI e alle strutture educative di cui al RR.4/07, convenzionate con il Comune di Bari a seguito di avviso pubblico, selezionando la struttura con il criterio documentabile della rotazione, salvo diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria o della pubblica autorità.
- III. Per i minori rintracciati sul territorio cittadino, ma già in carico ad altri comuni, l'intervento di tutela deve essere sempre attuato secondo le seguenti modalità:
  - se l'intervento è richiesto in orario di apertura degli uffici, la segnalazione deve essere immediatamente comunicata al S.S.P. titolare della presa in carico che provvede agli adempimenti di competenza;
  - se il minore viene rintracciato in orario di chiusura degli uffici, il PIS segue le indicazioni del Pubblico Ufficiale o dell'autorità giudiziaria di tutela minorile coinvolta nel caso, informando il Comune di Bari e quello di competenza degli interventi effettuati in emergenza.

#### **Art. 14 - Nuclei familiari con minori, sprovvisti di accoglienza**

- I. Nel caso di segnalazioni riguardanti nuclei familiari con minori, sprovvisti di accoglienza e/o di una rete familiare/amicale che possa loro offrire aiuto, fuori dall'orario di lavoro del servizio sociale professionale, il PIS verifica prioritariamente la disponibilità di posto presso i servizi di accoglienza minima a bassa soglia (Case di Comunità) e, successivamente, presso le strutture comunali convenzionate a seguito di avviso pubblico, con il criterio documentabile della rotazione, salvo diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria o del servizio sociale professionale.
- II. Il servizio sociale convalida l'inserimento effettuato in emergenza, nei termini previsti dal Disciplinare o dalla convenzione del servizio.

#### **Art. 15 – Dipendenze**

- I. In caso di segnalazioni relative ad utenti che risultino già essere in carico al servizio per le dipendenze patologiche, per gli inserimenti nei centri di accoglienza notturna, si rinvia a quanto disposto dal vigente Disciplinare per l'Accesso ai Centri di Accoglienza Minima a Bassa Soglia per persone senza dimora.
- II. In caso di segnalazioni relative ad utenti che presentino evidenze tali per cui sia necessario approfondire la dinamica di dipendenza ed eventualmente favorire la presa in carico da parte del servizio specialistico, il PIS segnala al SERD e al SSP competente per territorio la necessità di presa in carico.

#### **Art. 16 - Anziani/disabili adulti (abbandono, non autosufficienza)**

- I. Nel caso in cui al PIS giunga segnalazione e richiesta di intervento relativa ad anziani/adulti che presentino:
  - una evidente condizione di non autosufficienza/non autonomia,
  - siano sprovvisti di rete familiare/amicale,
  - siano sprovvisti di assistenza domiciliare, attiva o attivabile in emergenza dal SSP. In questo caso l'operatore del servizio provvede a contattare i servizi di emergenza sanitari (118 e Guardia Medica) o il M.M.G. di riferimento.
- II. Nel caso in cui, secondo la valutazione di questi ultimi, venga esclusa la possibilità di trasporto presso un presidio di pronto soccorso e/o conseguente ospedalizzazione, il PIS provvede:
  - a fornire i riferimenti di servizi domiciliari a titolo privato, nel caso il beneficiario abbia disponibilità economica;
  - ad attivare servizi domiciliari d'emergenza nell'ambito dell'appalto PIS;
  - a verificare la disponibilità di posti nel servizio sperimentale di accoglienza strettamente temporanea, in emergenza, di utenti in povertà estrema vulnerabili, in convenzione con il Comune di Bari;
  - a selezionare la struttura secondo il criterio della minor tariffa offerta;

- all'inserimento temporaneo, nelle more dell'attivazione dell'UVM da parte del SSP per un più appropriato intervento socio-sanitario.
- III. Nel caso di utenti fragili e vulnerabili con patologie/invalidità/disabilità lievi, tali sia da non richiedere ricovero in strutture sanitarie o socio-sanitarie sia da non essere gestite nelle ordinarie strutture di accoglienza a bassa soglia, il PIS provvede ad effettuare accoglienza nelle case di comunità destinate a tale target di utenza, ove presenti nell'offerta di servizi.

### **Art. 17 - Problematica di natura psichica**

- I. Nel caso in cui al PIS giunga segnalazione e richiesta di intervento relativa ad utenti con problematiche di natura psichica, con manifestazioni del disagio in atto, il PIS provvede:
- a contattare i servizi di emergenza sanitaria preposti, quali 118 e/o Guardia Medica e favorire la gestione delle acuzie;
  - a segnalare il caso ai presidi/CSM territoriali, raccordandosi con essi nel caso di interventi su utenza che manifesti evidenze/comportamenti tali da richiedere un approfondimento della potenziale problematica di natura psichica a rilevanza sanitaria, o per i quali sia nota una diagnosi psichiatrica (da documentazione, referti eventualmente esibiti);
  - ad indirizzare l'utente verso il servizio specialistico di riferimento nel caso risulti una presa in carico attiva e/o pregressa.
- II. Per gli inserimenti ai centri di accoglienza notturna si rinvia al vigente Disciplinare per l'Accesso ai Centri di Accoglienza Minima a Bassa Soglia per persone senza dimora.

### **Art. 18 - Vittime di violenza**

- I. Il Pronto Intervento Sociale, qualora ravvisi/riceva segnalazioni di violenza, segnala il caso inviando una email al SSP e al Centro Antiviolenza del Comune di Bari, al fine di attivare un colloquio della donna con il servizio specialistico. Il servizio CAV, sulla base delle informazioni fornite dal PIS, qualora ritenga di escludere la pericolosità imminente ed il contestuale intervento sul posto, ricontatta il PIS, che gestisce il caso prescindendo dalla dinamica di violenza decodificata.

### **Art. 19 - Vittime di tratta**

- I. Il Pronto Intervento Sociale, qualora ravvisi la sussistenza di una problematica riconducibile al fenomeno della tratta e/o sfruttamento ovvero, dalla segnalazione emergano informazioni riconducibili al fenomeno prima detto, provvede a favorire il raccordo della vittima o presunta tale con i servizi preposti ai fini dell'emersione del fenomeno e dell'attivazione delle specifiche attività di supporto alle vittime di tratta e sfruttamento, fornendo il numero verde nazionale.
- II. Il servizio PIS, in raccordo con il servizio sociale professionale istituzionale referente, collabora con il servizio specialistico Antitratta nell'interesse della tutela dell'utente.

## **Art. 20 - Interventi straordinari per calamità**

- I. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, per i casi contraddistinti da pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, nei casi di emergenza e calamità tipizzati dal piano comunale vigente di protezione civile, relativamente alle accoglienze nei presidi notturni, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 14 del presente Disciplinare.
- II. Il servizio PIS partecipa ai tavoli interistituzionali per la definizione delle operazioni di intervento e fronteggiamento delle emergenze sociali che si concludono sul territorio cittadino.

## **Art . 21 - Reclami degli utenti**

- I. A ciascun utente viene garantita la possibilità di presentare reclami in qualsiasi forma e rispetto a qualunque tipo di problematica si registri in occasione dell'intervento emergenziale, rivolgendosi direttamente alla Ripartizione Servizi alla Persona, ai Municipi o agli Sportelli di Segretariato Sociale che provvedono ad opportuna verbalizzazione, in caso di reclamo non avente forma scritta. E', altresì, possibile produrre la segnalazione/reclamo mediante la compilazione del modulo on-line presente sul portale comunale nella sezione Servizi alla Persona.

## **Art. 22 - Controllo e verifica del servizio PIS**

- I. Il RUP procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio nell'ambito del contratto d'appalto.
- II. Il controllo è altresì eseguito con le modalità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 898 del 15/12/2015, anche ai fini della verifica delle performance delle strutture e dei servizi, in base agli indicatori di risultato fissati.

## **Titolo III: L'accoglienza semiresidenziale e residenziale nei centri/servizi di accoglienza minima a bassa soglia (Centri notturni e Case di Comunità)**

## **Art. 23 - Descrizione dei servizi di accoglienza**

- I. Il Centro notturno di accoglienza si configura quale servizio a carattere socio-assistenziale a regime semiresidenziale, in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale, in conformità all'art. 81-ter R.R. n. 4/07, ai soggetti indicati nell'articolo 24 del presente disciplinare.

- II. I Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza minima a bassa soglia residenziale e semiresidenziale (Case di Comunità), consistono in interventi di accoglienza minima notturna, con possibilità di permanenza diurna, rivolti a singoli individui e a nuclei familiari, anche con figli minorenni, attraverso la sperimentazione di modelli di convivenza parzialmente autogestiti e sono destinati ai soggetti indicati nell'articolo 24 del presente disciplinare.
- III. I servizi di accoglienza minima a bassa soglia per persone vulnerabili (Case di Comunità per persone vulnerabili) consistono in unità abitative, gestite da Enti del Terzo Settore, che offrono un servizio di accoglienza residenziale, con approvvigionamento dei pasti, rivolto a singoli individui e/o nuclei familiari, anche con minori, caratterizzati da particolari indicatori di fragilità, attraverso la sperimentazione di modelli di co-housing, all'interno dei quali gli ospiti condividono servizi comuni per la soddisfazione dei bisogni primari e sperimentando percorsi individualizzati volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia.
- IV. I Centri/Servizi di cui al comma I, II e III del presente articolo, sono a bassa soglia, di natura indifferibile ed urgente, a carattere temporaneo, ex art. 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016), in quanto volti a garantire diritti fondamentali della persona.
- V. I Centri/Servizi , di cui al comma II e III, si configurano come servizi socio-assistenziali sperimentali che, in Pronto Intervento Sociale, offrono accoglienza, in analogia ai dormitori di cui all'art. 81-ter del RR 4/2007, nonché pronta accoglienza ai sensi dell'art. 85 del RR 4/2007. Per tale ragione, i suddetti centri/servizi sono da considerarsi un'articolazione dei servizi di Pronto Intervento Sociale a cui ricorrono sia il Servizio Sociale Professionale, sia il servizio Pronto Intervento Sociale (PIS) in senso stretto.

**Art. 24 - Destinatari dei centri notturni di accoglienza e dei servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza a bassa soglia**

- I. Sono destinatari dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di contrasto all'emergenza abitativa, aventi carattere di accoglienza a bassa soglia residenziale e semiresidenziale, le persone senza fissa dimora e senza tetto che versano in situazione di povertà estrema o di grave difficoltà socio-economica, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. siano cittadini italiani identificati, ossia in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e laddove non lo posseggano, l'ente gestore dovrà:
    - 1) invitare lo stesso a presentarsi tempestivamente presso i Servizi Demografici e le Forze dell'Ordine, ove del caso, per munirsi del documento di identità;
    - 2) segnalare all'Amministrazione eventuali situazioni di irregolare presenza sul territorio locale (a titolo meramente esemplificativo: sia destinatario di un provvedimento di allontanamento dal luogo di residenza da parte dell'Autorità Giudiziaria);
  - b. siano stranieri:
    - 1) identificabili tramite un permesso di soggiorno

2) identificabili attraverso un documento/atto che attesti la possibilità dello straniero di permanere sul territorio nazionale secondo la normativa vigente. In tal caso, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dal soggetto ed invitarlo a presentarsi tempestivamente presso la Questura e/o a completare le procedure di riconoscimento e/o di soggiorno.

- c. i cittadini italiani o gli stranieri non siano soggetti con dipendenze patologiche che presentino manifestazioni in atto, con problematiche psichiatriche che presentino manifestazioni in atto, con patologie infettive che presentino manifestazioni in atto o, comunque, patologie che richiedano cure sanitarie complesse in cui non è sufficiente l'automedicazione.

II. Sono destinatari dei servizi di accoglienza minima a bassa soglia (Case di Comunità) cittadini di cui al comma I, che siano altresì:

- a. adulti singoli, in condizione di povertà estrema o in grave difficoltà socio-economica, senza dimora, italiani o stranieri (comunitari ed extracomunitari regolari), segnalati dal servizio sociale comunale che facciano richiesta di accesso ai servizi a bassa soglia (es: dormitori ex art 81 ter RR 4/07, alloggio sociale per adulti in difficoltà ex art 76 RR 4/07 ecc.) dalla cui storia personale emergano competenze e capacità rigenerabili, con reddito anche temporaneamente insufficiente, disponibili a sperimentare percorsi di convivenza con la supervisione di un adulto di riferimento;
- b. nuclei multiproblematici i cui componenti adulti rischiano la separazione dai figli o dal coniuge/convivente e l'inserimento in strutture assistenziali, per povertà abitativa e/o insufficienza reddituale;
- c. MNSA e minori italiani accolti in comunità di cui al capo I del RR 4/07 (strutture per minori) che, giunti ai 18 anni, non abbiano ancora portato a termine il percorso di inserimento sociale (documenti di soggiorno, conclusione percorso formativo, inserimento lavorativo, ecc.) ma che hanno raggiunto un grado di autonomia da permettere di vivere in un contesto abitativo in autogestione, con la presenza programmata di figure adulte di riferimento (operatori sociali, ecc.) per il periodo limitato al raggiungimento di obiettivi specifici;
- d. nuclei monoparentali che terminato il percorso di accoglienza presso strutture del capo V del R.R. 4/2007, hanno raggiunto un grado di competenza genitoriale e autonomia personale, ma che necessitano ancora di un accompagnamento alla vita indipendente (reddito non sufficiente, composizione del nucleo familiare che necessita di un supporto organizzativo, supporto ed eventuale ricongiungimento familiare, ecc.).

III. Sono destinatari dei servizi di accoglienza minima a bassa soglia (Case di Comunità per persone vulnerabili) cittadini italiani e comunitari, stranieri, di cui al comma I, che presentano condizioni di vulnerabilità e fragilità, debitamente documentate e/o motivate dalla relazione sociale redatta dal servizio sociale precedente (PIS e/o SSP).

Si intendono persone fragili e vulnerabili coloro che versano in condizioni di vulnerabilità sociale e materiale, ovvero:

- a. anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in povertà abitativa ovvero in condizione di marginalità estrema e privi di riferimenti familiari che presentino patologie automedicali o non in fase di acuzie ovvero che non richiedono assistenza medico-infermieristica;

- b. neo maggiorenni in povertà abitativa ovvero in condizione di marginalità estrema e privi di riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare (a titolo esemplificativo: ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia);
  - c. singoli o nuclei familiari in povertà abitativa con componenti diversamente abili o con patologie psichiatriche o con dipendenze monitorate dai competenti servizi sanitari.
- IV. Per i cittadini residenti in altro Comune, la permanenza nei centri/servizi è prevista per massimo 10 giorni, qualora ricorrano condizioni di particolare fragilità ed emergenza verificate tramite il Pronto Intervento Sociale o il Servizio Sociale Professionale che, contestualmente all'inserimento, provvederà a segnalare il caso al Comune di residenza.

### **Art. 25 - Caratteristiche dei servizi e funzioni di "stazioni di posta"**

- I. Tutti i servizi offerti sono caratterizzati da gratuità e, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli ospiti che vi accedono in applicazione dell'articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).
- II. Le prestazioni devono svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.
- III. Il centro di accoglienza notturna assicura l'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, connesse al riposo e all'igiene personale degli individui, anche mediante prestazioni a carattere assistenziale, correlate alle eventuali terapie mediche già prescritte dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive a carattere sanitario. Offre, inoltre, il servizio lavanderia, la prima colazione ed il lunch box.
- IV. I servizi di accoglienza a bassa soglia semiresidenziali offrono accoglienza notturna, prodotti per l'igiene personale e prima colazione.
- V. I servizi di accoglienza a bassa soglia residenziali (Case di Comunità) offrono accoglienza notturna, con la possibilità di permanere nelle ore diurne presso la struttura, prodotti per l'igiene personale, servizio lavanderia, prima colazione e la possibilità di avvalersi degli spazi comuni, come la cucina, per lo svolgimento delle attività quotidiane, in condivisione con gli altri ospiti.
- VI. I servizi di accoglienza a bassa soglia residenziali (Case di Comunità per persone vulnerabili) offrono servizi di assistenza alla persona legati all'accoglienza (prima colazione, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia, pasti o kit alimentare, lavanderia); orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione; supporto nell'accompagnamento ai percorsi di inclusione sociale attivati dal servizio sociale territorialmente competente; informazioni sui servizi presenti sul territorio.



- VII. I servizi residenziali di cui al presente Disciplinare sono da considerarsi "Stazioni di posta" per il conseguimento dell'iscrizione anagrafica o della residenza anagrafica nonché per la realizzazione di servizi di inclusione sociale, di presidio socio-sanitario e sanitario, di accompagnamento, in favore di persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità anche estrema e senza dimora, per facilitare l'accesso all'intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, ed offrono al tempo stesso anche ulteriori servizi essenziali a bassa soglia (servizi di ristorazione, di orientamento al lavoro, di distribuzione di beni alimentari, di screening e prima assistenza sanitaria, di consulenza amministrativa e legale, ecc.).
- VIII. In particolare, presso i Centri/Servizi di accoglienza gli ospiti dovranno essere sostenuti dagli Enti Gestori ai fini dell'iscrizione anagrafica. In merito si evidenzia che è applicabile l'iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo in una convivenza anagrafica (caserme, collegi, case di cura ecc.) ex art. 5 D.P.R. 223/89 o l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora e dei senza tetto, in conformità alle linee di indirizzo ed istituzionali delle vie territorialmente non esistenti di cui alla D.G.C. n. 735 del 31.10.2018.
- IX. Svolgono altresì le funzioni di stazioni di posta anche i Centri Polifunzionali per l'erogazione di servizi a ciclo diurno di contrasto alle povertà (es: Casa delle Culture) per cui si rinvia ad apposito disciplinare.

#### **Art. 26 - Orari e giorni di erogazione dei servizi**

- I. Il Centro notturno di accoglienza assicura l'apertura per 12 ore giornaliere, per 7 giorni alla settimana, in base a quanto stabilito dall'articolo 81-ter del Regolamento Regionale n. 4/2007 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".
- II. I servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza semiresidenziale, notturna, a bassa soglia, assicura l'apertura per 12 ore giornaliere, dalle 20.00 alle 8.00, per sette giorni alla settimana.
- III. I Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza residenziale a bassa soglia, sono aperti 24 h su 24h e per 7 giorni alla settimana.

#### **Art. 27 - Procedure di accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza residenziale e semiresidenziale a bassa soglia**

- I. L'accesso ai Centri di accoglienza notturna, ai Servizi di accoglienza semiresidenziale e residenziale a bassa soglia può avvenire:
- a. su segnalazione del Servizio Sociale territorialmente competente, d'ufficio o su istanza dell'interessato;
  - b. su segnalazione, nei casi di emergenza, del Pronto Intervento Sociale (PIS);
  - c. su segnalazione formale da parte di enti/istituzioni pubbliche nonché enti del terzo settore operanti sul territorio cittadino, in base al principio di sussidiarietà

orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione, rivolta al Servizio Sociale competente e al Pronto Intervento Sociale in caso di emergenza.

Nel caso in cui l'inserimento sia effettuato dal PIS, l'accoglienza ha una durata di 10 giorni e l'ente gestore dovrà comunicare l'ingresso al Servizio Sociale competente entro la giornata lavorativa successiva all'inserimento e, la conseguente presa in carico, avverrà entro i successivi 10 giorni. Il Servizio Sociale di competenza, pertanto, valuterà entro tale termine se attivare le procedure di cui al comma III o IV del presente articolo.

L'inserimento nei Centri/Servizi notturni e semiresidenziali avviene con modalità a sportello, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun Centro/Servizio notturno e semiresidenziale aggiorna, entro la giornata successiva, il sistema informatizzato per la gestione della rete di strutture di accoglienza "Bari Care", individuando i posti effettivamente occupati ed i posti disponibili, al fine di consentire ulteriori eventuali inserimenti. E' costituita un'unica lista d'attesa per l'accoglienza notturna/semiresidenziale.

II. L'inserimento può avvenire in deroga all'ordine cronologico di cui al comma III esclusivamente nei casi di comprovata urgenza e necessità, attestati dalla relazione redatta dal Servizio Sociale competente, su autorizzazione della Ripartizione Servizi alla Persona.

III. In assenza di lista d'attesa, l'inserimento d'emergenza presso i centri/servizi notturni e semiresidenziali può essere disposto da parte del Pronto Intervento Sociale (PIS) e/o dal Servizio Sociale Professionale.

Nel caso in cui l'inserimento sia disposto dal PIS, l'ente gestore dovrà comunicare l'ingresso al Servizio Sociale competente entro la giornata lavorativa successiva all'inserimento, ai fini della ratifica del suddetto inserimento e per la conseguente presa in carico del caso che avverrà entro i successivi 10 giorni.

Nel caso in cui l'inserimento sia disposto dal Servizio Sociale Professionale, o quest'ultimo provveda alla ratifica dell'inserimento disposto dal PIS, occorrerà darne formale comunicazione alla Ripartizione Servizi alla Persona, in conformità al successivo comma VI.

IV. L'accesso ai Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità) avviene ad opera dell'équipe di coordinamento di cui all'art. 28 e segue le seguenti modalità, con la costituzione di singole liste d'attesa per ciascuna sede, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità di ognuna (target, configurazione strutturale, ubicazione, ecc.):

- a. il servizio sociale competente alla presa in carico segnala all'équipe, ai fini dell'eventuale autorizzazione/ratifica, la necessità di inserimento degli utenti in una delle case di comunità (occorre indicare esattamente la denominazione della struttura individuata);
- b. il servizio sociale competente alla presa in carico o il Pronto Intervento Sociale, in riferimento ai casi afferenti agli interventi urgenti ed emergenziali, debitamente motivati e documentati, può effettuare l'inserimento in emergenza in una delle case di comunità (occorre indicare esattamente la denominazione della struttura individuata);
- c. il servizio sociale competente alla presa in carico, in riferimento ai casi afferenti agli interventi urgenti ed emergenziali, debitamente motivati e documentati, può effettuare la segnalazione alla coordinatrice dell'équipe affinché sia autorizzato l'inserimento in deroga alla lista di attesa in una delle case di comunità (occorre indicare esattamente la denominazione della struttura individuata).

- V. L'inserimento in emergenza, laddove le case di comunità presentino posti vacanti e non ci siano liste di attesa, potrà essere effettuato:
- a. dal servizio sociale competente alla presa in carico, previa comunicazione del predetto inserimento all'equipe di coordinamento, che valuterà l'eventuale autorizzazione/ratifica nella successiva riunione d'équipe;
  - b. dal Pronto Intervento Sociale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sociale competente e per conoscenza all'équipe di coordinamento, affinché il SSP possa ratificare entro 10 giorni l'inserimento disposto dal PIS e chiedere la successiva ratifica all'équipe di coordinamento.
- VI. L'inserimento in deroga alla lista di attesa potrà essere effettuato dal servizio sociale competente alla presa in carico, nei casi di comprovata urgenza e necessità, su autorizzazione preventiva della coordinatrice delle Case di Comunità. L'équipe di coordinamento valuterà, poi, l'eventuale ratifica dell'inserimento nella successiva riunione.
- VII. Ciascun Centro/Servizio aggiorna, entro la giornata successiva, il sistema informatizzato per la gestione della rete di strutture di accoglienza "Bari Care", individuando i posti effettivamente occupati ed i posti disponibili, al fine di consentire ulteriori eventuali inserimenti.
- VIII. Gli inserimenti diretti, in emergenza, dovranno essere caricati immediatamente nel sistema informatizzato "Bari Care".

### **Art. 28 - Equipe di coordinamento di Casa di Comunità**

- I. L'équipe è responsabile della realizzazione operativa e del coordinamento, per tutta la durata della permanenza in struttura, del nucleo e/o del singolo.  
L'équipe è composta da:
- un assistente sociale incardinato presso la Ripartizione Servizi alla Persona con le funzioni di coordinatore;
  - un educatore professionale incardinato presso la Ripartizione Servizi alla Persona o presso un Municipio;
  - un assistente sociale per ciascun Municipio e un Assistente sociale della Ripartizione Servizi alla Persona, individuato quale "referente del servizio" dal direttore dell'ufficio di riferimento, ovvero, in mancanza del referente, assistente sociale coordinatore del Municipio.
- II. L'équipe potrà essere integrata, di volta in volta con:
- l'assistente sociale che ha la presa in carico del caso, che viene chiamata a partecipare ogni qualvolta vi sia una richiesta di inserimento e quando si verificano situazioni di particolare rilevanza o gravità riferite al singolo utente;
  - un mediatore culturale, messo a disposizione dalla Ripartizione Servizi alla Persona, nell'ambito della short list già costituita, in presenza di utenti migranti che necessitano di particolare intermediazione.
- III. L'équipe si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Le riunioni potranno essere convocate, altresì, in caso di urgenza, ovvero qualora debba essere effettuata una valutazione congiunta relativa ad una pluralità di inserimenti contestuali, ovvero al fine al fine di:

- formare la lista d'attesa in base a indicatori di priorità condivisi;
- valutare la compatibilità del co-housing rispetto a specifici "target" di utenti e alle specificità di servizio delle singole Case di Comunità.

Gli incontri si svolgeranno presso gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona.

#### IV. I compiti dell'Equipe sono:

- monitoraggio e valutazione  
L'équipe, insieme all'Assistente sociale che ha la presa in carico:
  - valuta la proposta di inserimento;
  - monitora e verifica l'andamento e l'efficacia del Progetto di empowerment;
  - valuta l'eventuale cessazione anticipata del servizio erogato e/o proposte di proroga.
- verifica andamentale
  - Verifica dell'andamento complessivo del servizio con riferimento ai singoli enti gestori e/o eventuali criticità;
  - verifica del rispetto delle regole di convivenza fra gli ospiti della struttura.
- proposte alternative e/o integrative:
  - se nel corso del progetto o all'interno della struttura si rilevano particolari esigenze, l'équipe si riunisce e propone nuove soluzioni alternative.

In particolare nello svolgimento delle sue funzioni:

- L'ospitalità residenziale nelle Case di Comunità, va sempre considerata come transitoria.

I Cittadini ed i nuclei familiari che, per svariati motivi, sono senza abitazione, possono usufruire di questa struttura, che ha l'immediata finalità di alternativa alla strada e consente di usufruire di un intervallo adeguato di tempo per ricercare soluzioni più adeguate e permanenti.

Particolare attenzione va prestata ai nuclei familiari, con figli minori, privi di un'abitazione e senza fissa dimora, nei confronti dei quali l'offerta di un alloggio può costituire obiettivo principale. In tal caso l'équipe dovrà monitorare costantemente i processi di reinserimento nel tessuto sociale, dei nuclei inseriti in ragione della temporaneità del servizio.

- l'attività dell'équipe è improntata altresì, all'integrazione con il territorio della struttura "Casa di Comunità", che per le sue caratteristiche, può rischiare l'isolamento, diventando un luogo di esclusione sociale. La struttura deve imparare a gestire questo tipo di rischio: una eccessiva e prematura visibilità può determinare, inoltre, una reazione di rifiuto da parte di gruppi di cittadini residenti nella zona.. Il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio deve, pertanto, essere considerato come una delle attività fondamentali della Casa di Comunità, con il possibile coinvolgimento di: associazioni giovanili, di categorie, religiose, circoli ricreativi, ecc..

- Infine, l'attività dell'équipe è fondamentale per l'integrazione con il sistema integrato dei servizi pubblici e privati attivi sul territorio, in quanto l'équipe dovrà essere impegnata a mediare tra i conflitti e a coinvolgere quanto più possibile i servizi e i cittadini del territorio;

deve tenere presente i progetti e le risorse esistenti sul territorio come, C.S.F., mense, dormitori, luoghi di distribuzione di viveri, vestiti, servizi di assistenza comunali, favorendone l'attivazione e facilitandone l'uso tra gli ospiti della struttura.

- Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela e al benessere dei minori, valutando costantemente l'appropriatezza del servizio, tenuto conto delle capacità genitoriali e delle relazioni instaurate nel co-housing.

- Infine, l'equipe si raccorda con il **Comitato per l'Emergenza abitativa di cui alla delibera n. 717 del 14.11.2011**, attraverso la partecipazione del Referente del Servizio alle sedute del Comitato. Il Comitato esprime indirizzo, sulla base degli indicatori di priorità predeterminati nel verbale del Comitato n. 1 del 13.02.2015, circa l'accoglienza di utenti in emergenza abitativa in immobili a disposizione della Ripartizione Patrimonio ovvero nelle Case di Comunità. Conseguentemente, il Sindaco con propria **ordinanza extra ordinem**, sussistendo i presupposti di cui all'art 50 e 54 TUEL, può inserire temporaneamente persone in condizione di emergenza nei centri di accoglienza residenziale – Case di Comunità, in deroga rispetto alle liste d'attesa, in soprannumero rispetto ai posti contrattualizzati con i singoli enti gestori ovvero in deroga ad altre norme dell'ordinamento; la durata dell'inserimento in emergenza resta disciplinata dal successivo art. 29.

#### **Art. 29 - Durata delle prestazioni offerte dai centri di accoglienza notturna e dai servizi di accoglienza a bassa soglia**

- I. L'intervento deve avere carattere temporaneo e la durata deve essere parametrata agli specifici bisogni dell'utenza e del tempo necessario a ridurre lo stato di disagio. E' incompatibile con la caratteristica della temporaneità e con l'esigenza di contemperare la tutela degli altri utenti, l'accoglienza in regime di arresti domiciliari o altre misure alternative alla detenzione.
- II. La durata dell'intervento nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresidenziale non può superare, nell'anno solare, i 90 giorni, salvo una proroga per massimo 90 giorni, su richiesta motivata del Servizio Sociale competente. Un'ulteriore proroga di massimo 90 giorni dovrà essere richiesta dal Servizio Sociale competente (che motiverà le ragioni ed individuerà la durata della proroga richiesta) e previamente autorizzata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.
- III. Solo per i Centri di accoglienza semiresidenziale notturna, qualora siano istituiti i posti per l'emergenza, la permanenza è di norma di 10 giorni; in tal caso, verranno seguite le procedure di cui all'articolo 27 comma II.
- IV. Al fine del contrasto dell'emergenza abitativa, la durata massima dell'intervento nei Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità) è di 15 mesi per i nuclei familiari e di 9 mesi per i singoli. L'assistente sociale titolare della presa in carico, ogni trimestre, richiederà all'equipe di coordinamento di cui all'art. 28 l'eventuale autorizzazione/ratifica delle proroga di permanenza.

- V. La durata della permanenza degli utenti nelle case di comunità è, comunque, parametrata ai tempi di realizzazione del Progetto di empowerment di cui all'art. 30; tale piano è formulato, verificato e monitorato dal Servizio Sociale competente alla presa in carico che, potrà richiedere all'equipe di coordinamento l'autorizzazione ad una proroga del termine di cui al comma precedente.
- VI. Può costituire motivo di proroga alla permanenza nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresidenziale e residenziale la particolare e comprovata condizione di fragilità della persona e/o la necessità di completare il Progetto di empowerment. Tale durata deve essere di durata congrua con gli obiettivi di empowerment e tenuto conto, in particolare, della presenza di gravi problematiche sanitarie.
- In caso di inserimenti effettuati con ordinanza di emergenza abitativa, le proroghe sono subordinate alla previa ricognizione, da parte del Comitato, della possibilità di inserimento degli utenti in immobili disponibili della Ripartizione Patrimonio.

### **Art. 30 - Accoglienza e Progetto di empowerment**

- I. Al momento dell'accoglienza di ogni beneficiario nel Centro/Servizio, vengono illustrate le regole da rispettare, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro/Servizio, presenti nel Regolamento Interno di Convivenza, tradotto in più lingue.
- II. Costituisce obbligo dell'Ente Gestore adottare il Regolamento Interno in merito alle modalità con cui l'ospite contribuisce alla gestione delle attività del Centro/Servizio e fissare il Codice di Comportamento degli ospiti nel rispetto della civile convivenza. Per i particolari servizi/prestazioni offerti dai ciascun Centro/Servizio, il gestore degli stessi disciplinerà (nell'ambito del Regolamento Interno suddetto) le modalità di utilizzo che verranno previamente condivise con la Ripartizione Servizi alla Persona. Gli utenti devono sottoscrivere, nella fase dell'accoglienza, il Regolamento Interno di convivenza. Tale sottoscrizione rappresenta presa visione e accettazione delle condizioni di erogazione delle prestazioni.
- III. L'utente, per accedere ai Centri/Servizi di cui al presente disciplinare, può compilare l'istanza, debitamente sottoscritta e non necessariamente corredata dall'attestazione Isee, secondo il modello prestampato. Il modello suddetto è disponibile presso il Segretariato Sociale, il centro/servizio di accoglienza, il Municipio o la Ripartizione Servizi alla Persona. La presa in carico avviene da parte del Servizio Sociale.
- IV. Nei centri di accoglienza notturna e nei servizi di accoglienza semiresidenziale, l'assistente sociale comunale competente, laddove ne ravvisi la necessità, di concerto con l'assistente sociale del Centro e, condividendolo con l'utente, predispone il Progetto di empowerment, debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.
- V. Nei Servizi di accoglienza minima a bassa soglia residenziale, l'assistente sociale comunale referente della presa in carico, di concerto con gli operatori del Servizio e condividendolo con l'utente, definisce il Progetto di empowerment debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di

individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.

- VI. Qualora durante la permanenza emergano problemi di carattere sanitario che pongono in pericolo la salute degli operatori e utenti, la persona dovrà sottoporsi a visita medica, che dovrà essere opportunamente certificata, quale accertamento di idoneità per la convivenza in comunità.
- VII. Qualora durante la permanenza emergano bisogni socio-sanitari integrati, il Servizio Sociale referente sosterrà l'utente nel formalizzare l'istanza di accesso ai servizi socio-sanitari integrati presso la PUA (Porta Unica di Accesso) di riferimento. Se necessario ed urgente, il Servizio Sociale competente provvederà a richiedere d'ufficio l'U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale) presso il competente distretto per la valutazione integrata del bisogno.
- VIII. Il Servizio Sociale competente contestualmente all'istanza di inserimento deve segnalare alla Ripartizione Patrimonio la condizione di emergenza abitativa.
- IX. L'Amministrazione Comunale ove necessario, nell'ambito dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, potrà affiancare servizi di supporto (es: servizi educativi per l'infanzia, servizi di inclusione socio-lavorativa, Centri Servizi per le Famiglie, Centro Anziani, Casa delle Culture ecc.).  
Sarà, altresì, cura dell'Ente gestore provvedere all'erogazione di "misure di sostegno all'autonomia" in conformità a quanto previsto dal regolamento per le Misure di Sostegno all'Autonomia approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 803 del 27/11/2018, che consistono in beni e servizi erogati ai beneficiari finali dagli enti gestori per favorire percorsi di inserimento socio – economico attraverso sostegni economici e materiali ad ampio raggio, con riferimento ai settori relativi al lavoro, istruzione, salute, cultura, ricongiungimento familiare. Tali prestazioni verranno erogate per il tramite dell'ente gestore che fornirà ogni ausilio al beneficiario per l'approvvigionamento di beni e servizi, cui saranno successivamente rimborsate le spese anticipate per beneficiario finale, debitamente documentate.  
Per spese superiori a € 100,00 l'ente gestore è tenuto ad acquisire preventivamente n. 3 preventivi di spesa, al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa.

### **Art. 31 - Disciplina delle assenze dal Centro/ Servizio**

- I. L'assenza dal Centro/Servizio semiresidenziale a bassa soglia deve essere giustificata, concordata e documentata con il servizio sociale competente per il caso e con il gestore del Centro/Servizio.
- II. Nei Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità), l'assenza giustificata, concordata e documentata con il servizio sociale competente per il caso, dovrà essere, altresì, comunicata all'équipe di coordinamento.
- III. Nel Centro/Servizio semiresidenziale e residenziale a bassa soglia, in caso di assenza ingiustificata per due notti consecutive, l'ospite perde il diritto a conservare il proprio posto



letto, che verrà assegnato ad altri. L'eventuale reingresso seguirà le procedure ex articolo 27 del presente disciplinare.

- IV. Le assenze concordate, giustificate di cui al comma I e II, superiori a due notti consecutive, comportano la perdita del posto ed il reinserimento al primo posto della lista d'attesa nel medesimo Centro/Servizio semiresidenziale e residenziale a bassa soglia, a condizione che, comunque, tale assenza non superi le sette notti mensili, anche non consecutive; sono fatti salvi i casi di necessità, attestati dal gestore e comunicati alla Ripartizione Servizi alla Persona, in presenza dei quali, è possibile il reinserimento al primo posto della lista d'attesa, salvo diniego della Ripartizione.
- V. I posti lasciati liberi per giustificate assenze possono essere usati per le procedure di emergenza valutando la compatibilità dei bisogni.
- VI. Costituisce motivo di deroga al presente articolo, l'eventuale allontanamento di uno dei componenti di un nucleo familiare, già ospite in una delle case di comunità. In tal caso, considerato che al nucleo familiare viene assegnata una stanza/ambiente unitario, l'equipe di coordinamento, su proposta del servizio sociale titolare della presa in carico, autorizza, per un massimo di tre mesi, il mantenimento del posto dell'ospite. Le motivazioni dell'allontanamento possono riguardare la salute degli utenti o la realizzazione del Progetto di empowerment.
- VII. E' riconosciuto agli enti gestori dei servizi esclusivamente il pagamento della retta per i giorni in cui il posto è conservato ai sensi del comma III, IV e V.

### **Art. 32 - Revoca delle prestazioni e delle misure di accoglienza**

- I. Le prestazioni erogate possono essere revocate quando:
  - il personale non sia messo in condizioni di svolgere le sue funzioni, a causa di impedimenti creati dall'utente;
  - su richiesta scritta dell'utente;
  - l'utente non si presenti alla visita medica prescritta dall'articolo 30 comma VI o agli appuntamenti prescritti dall'articolo 30 comma VII;
  - vi siano violazioni gravi e ripetute delle norme di decoro e civile convivenza;
  - l'utente non ottemperi alle attività previste nel Progetto di empowerment, ove previsto;
  - l'utente violi le norme del Regolamento Interno di Convivenza per cui è comminata la revoca dal servizio.
- II. Il gestore è tenuto a segnalare al Servizio Sociale competente, alla Ripartizione Servizi alla Persona e al Pronto Intervento Sociale, i nominativi dei soggetti e le motivazioni della revoca di cui al comma I.



### **Art. 33 - Reclami degli utenti**

- I. Gli utenti dei Centri/Servizi di accoglienza possono presentare reclami al Servizio Sociale comunale circa il servizio offerto, che notizia il Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto.

### **Art. 34 - Situazioni di emergenza e calamità previsti dal piano comunale vigente di protezione civile**

- I. Nei casi di emergenza e calamità, tipizzati dal piano comunale vigente di Protezione Civile, in considerazione della necessità di garantire il primario diritto alla vita ed alla salute, è possibile accogliere nei centri i soggetti, anche se non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 4 del presente disciplinare.
- II. I Servizi Sociali o il Pronto Intervento Sociale possono effettuare l'inserimento nei Centri/Servizi di accoglienza delle persone che manifestano bisogni sanitari o socio-sanitari, solo dopo che gli operatori del Pronto Soccorso e i soccorritori del 118 dichiarino non sussistenti i presupposti di ricovero o di presa in carico di tali soggetti da parte dei servizi sanitari.
- III. In caso di assenza di documento idoneo a comprovare le generalità rilasciate dal soggetto, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dallo stesso.
- IV. Qualora emergano problematiche potenzialmente pericolose per l'utente, gli altri utenti e gli operatori, il gestore provvederà a comunicare al Servizio Sanitario Nazionale/Asl Bari competente, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica e di sicurezza.
- V. Nelle ipotesi di accoglienza di cui al comma I del presente articolo, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3, la revoca dell'accoglienza può avvenire al fine di contemperare gli interessi costituzionalmente garantiti dell'ordine, della sicurezza e dell'igiene pubblica, nonché dei diritti della persona degli altri utenti.

### **Art. 35 - Controllo e verifica del servizio**

- I. Il RUP procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio nell'ambito del contratto d'appalto.
- II. Il controllo è altresì eseguito con le modalità di cui alla delibera Giunta Comunale n. 898 del 15.12.2015 "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona", anche ai fini della verifica delle performance delle strutture e servizi, in base agli indicatori di risultato fissati.
- III. Resta demandato all'Assistente Sociale comunale referente del caso e all'équipe di coordinamento la verifica della concreta attuazione del Progetto di empowerment ove formulato.

## **Titolo IV – Disposizioni finali**

### **Art. 36 - Trattamento dei dati**

- I. I dati ed ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente disciplinare saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR e successive ed eventuali modifiche.

### **Art. 37 - Entrata in vigore, disciplina transitoria e rinvio**

- I. Il presente disciplinare entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera che ne dispone l'approvazione.
- II. Le norme dei capitolati d'appalto in contrasto con la presente normativa regolamentare sono nulle e vengono sostituite di diritto.
- III. La presente normativa regolamentare è applicabile con riferimento alle strutture e servizi affidati in appalto dall'amministrazione comunale, ovvero svolti in regime di accreditamento o convenzione, ovvero cofinanziati dall'amministrazione comunale mediante procedure di coprogettazione o erogazione di contributi, quale condizione per l'erogazione. La presente normativa è altresì applicabile agli enti del terzo settore che volontariamente vi aderiscono comunicandolo all'amministrazione.
- IV. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle normative vigenti in materia.



Ripartizione Servizi alla Persona

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO  
GENERALE**

N. 2022/01013

del 28 DICEMBRE 2022

**OGGETTO: DISCIPLINARE UNICO SUI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE  
(PIS) E DI PRONAT ACCOGLIENZA**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 27/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Donato Susca

**OGGETTO: DISCIPLINARE UNICO SUI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) E DI PRONAT ACCOGLIENZA**

**PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

---

Bari, li 21/12/2022

Il responsabile

Annarita Amodio

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE  
Donato Susca

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio  
Isabella Loconte

Bari, 28/12/2022

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 28/12/2022 al 11/01/2023.

L'incaricato

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>